



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti



Delegazione Provinciale Tempio Pausania

Via Empoli, 7
Fermo posta C.P. 13
07029 Tempio Pausania
Tel. 079631386 - fax 079635159
Internet: <http://web.tiscali.it/figctempio>
E - Mail: tempiopausania.sgs@figc.it

23 agosto 2007

Stagione Sportiva 2007/2008 Comunicato Ufficiale n°1

1. ATTUAZIONE "SPORTELLO UNICO"

Il Consiglio Federale, come riportato nel Comunicato ufficiale n°12/A della F.I.G.C. del 19 luglio 2007, sulla base di quanto previsto dal nuovo Statuto approvato il 22 giugno 2007, ha definito gli indirizzi per la cooperazione del Settore Giovanile e Scolastico con la Lega Nazionale Dilettanti, al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei Campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le Società.

Il Consiglio ha pertanto deliberato di ritenere abrogate le disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico eventualmente non compatibili con le disposizioni del nuovo Statuto federale e con gli indirizzi di cui sopra e, nell'ambito della cooperazione del Settore Giovanile con la Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto quanto segue:

- a) – l'affidamento ai **Comitati regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. delle procedure amministrative di tesseramento, affiliazione ed iscrizione, da attuarsi attraverso lo "sportello unico"**;
- b) – l'affidamento ai **Comitati regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. della organizzazione delle attività giovanili a livello periferico.**

Tanto premesso, a partire dalla data odierna, i Comunicati della scrivente Delegazione Provinciale riporteranno, in una apposita sezione in coda al Comunicato, anche le norme generali per lo svolgimento delle attività giovanili.

2. ONERI FINANZIARI

• Tassa di Affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)	
Per tutte le Società della LNP, della LPSC e della LND	€ 55.00
Per le Società che svolgono attività esclusivamente nel S.G.S.	€ 15.00
• Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica	
Per le Società federali	€ 25.00
• Tasse per ricorsi	
<i>Ricorsi ai Giudici Sportivi:</i>	
Per le società della LND	€ 78.00
Per le società del SGS	€ 52.00
<i>Ricorsi alla Commissione Disciplinare territoriale:</i>	
Per le società della LND	€ 130.00
Per le società del SGS	€ 62.00

Delegazione Provinciale di Tempio C.U. n° 1/2

<i>Ricorsi alla Commissione Disciplinare territoriale con procedura d'urgenza:</i>	
Per le società della LND	€ 200.00
Per le società del SGS	€ 100.00
<i>Ricorsi alla Commissione Disciplinare Nazionale:</i>	
Per le società della LND partecipanti ai Campionati di II e III Ctg.:	€ 200.00
Per le società del SGS	€ 180.00
<i>Ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.):</i>	
Per le società della LND	€ 130.00
Per le società del SGS	€ 78.00
<i>Ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C. T.):</i>	
Per le società della LND	€ 130.00
Per le società del SGS	€ 78.00
<i>Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati:</i>	
Per le società della LND	€ 65.00
Per le società del SGS	€ 31.00
<i>Nota:</i> per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati nessuna tassa è dovuta.	€ 31.00
• Tasse di tesseramento	
Calciatori "Giovani" – PULCINI ed ESORDIENTI - cartellino colore annuale - (Comprensivo di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 6.50
Calciatori "Giovani" – GIOVANISSIMI e ALLIEVI - cartellino giallo annuale - (Comprensivo di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	€ 11.50
Calciatori Dilettanti (Solo tassa tesseramento)	€ 4.00
Allenatori e massaggiatori della LND	€ 15.00
• Stampati federali	
Stampati riguardanti comunque il Trasferimento od il Tesseramento LND (prezzo unitario)	€ 1.00
Stampati per il Tesseramento di Allenatori, Massaggiatori e Medici	€ 2.50
Dirigenti accompagnatori ufficiali (tessera impersonale)	€ 4.00
• Altri oneri finanziari - SGS	
Certificato Assicurativo "Piccoli Amici"	€ 2.00
Dirigenti accompagnatori ufficiali (tessera impersonale)	€ 4.00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4.50

Si precisa inoltre che, per quanto attiene il tesseramento delle categorie giovanili Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi, le Società, all'atto dell'acquisto dei cartellini, dovranno esclusivamente versare al Comitato Provinciale o Locale di competenza € 2,00. Il restante importo sarà versato all'atto della vidimazione dei cartellini stessi, come indicato nella tabella seguente:

CATEGORIA	COSTO VENDITA	ALLA VIDIMAZIONE	TOTALE
Pulcini	2,00 €	4,50 €	6,50 €
Esordienti	2,00 €	4,50 €	6,50 €
Giovanissimi	2,00 €	9,50 €	11,50 €
Allievi	2,00 €	9,50 €	11,50 €

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TEMPIO

Gli uffici della Delegazione resteranno chiusi nel periodo **1 agosto – 31 agosto 2007**. Pertanto tutti coloro che riterranno necessario inviare comunicazioni, lo potranno fare tramite posta, fax o e-mail, agli indirizzi della Delegazione.

Il Segretario
Paolo PEDRONI

Il Delegato Provinciale
Tino CARTA

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IN TEMPIO IL 23 AGOSTO 2007



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

ATTIVITA' GIOVANILE



Delegazione Provinciale

Tempio Pausania

Via Empoli, 7
Fermo posta C.P. 13
07029 Tempio Pausania
Tel. 079631386 - fax 079635159
Internet: <http://web.tiscali.it/figctempio>
E - Mail: tempiopausania.sgs@figc.it

23 agosto 2007

Stagione Sportiva 2007/2008

Comunicato Ufficiale n°1

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA

1.1. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

1.1.1. AFFILIAZIONI

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite **dello Sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale della LND** territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte.

Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite **allo Sportello Unico** istituito presso i Comitati Regionali della LND di competenza, attenendosi a quanto riportato nell'art. 15 delle N.O.I.F..

1.1.2. TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità viene conservato agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle NOIF comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura **del Procuratore Federale**.

Attività non agonistica

Per i calciatori di età compresa fra i **5 anni compiuti** ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport. In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Attività agonistica

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni (o che compiano i 12 anni nel corso della stagione sportiva) la società deve acquisire la certificazione della IDONEITA' all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata **esclusivamente** da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere nuovamente la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità rivolgendosi alla stessa struttura sanitaria.

Inidoneità temporanea

Qualora nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva lo specialista ritenesse opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata) la Segreteria Federale, **le Leghe di appartenenza**, la Divisione competente, **il Comitato Regionale della LND o la Delegazione provinciale** competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento. La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare **dal Procuratore Federale**.

1.2. TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI**Disposizioni Generali**

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori debbono risultare tesserati nella stagione sportiva 2007/2008 secondo **la normativa contenuta nello** schema di seguito indicato:

	Anni di nascita	Tipologia/colore cartellino
Piccoli Amici	1999 - 2000 – 2001 – 2002 (5 anni compiuti)	Carta Assicurativa FIGC - Colore Bianco
Pulcini	1997 – 1998 – 1999 (8 anni compiuti)	Cartellino Annuale – Colore Verde
Esordienti	1995 – 1996	Cartellino Annuale – Colore Verde
Giovanissimi	1993 – 1994	Cartellino Annuale – Colore Giallo
Allievi	1991 – 1992	Cartellino Annuale – Colore Giallo

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

1. certificato di residenza e di stato di famiglia;
2. modello compilato in ogni sua parte dalla Società richiedente

Il Tesseramento "Giovani" viene emesso dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale (già Comitato Locale) della L.N.D. competente per territorio

1.2.1 “Piccoli Amici” e loro Assicurazione”**A - “ASSICURAZIONE CONI-SPORTASS”**

Ha validità assicurativa annuale e viene emessa per i bambini/e, in età compresa tra i **5 anni** anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, appartenenti a Scuole Calcio che sono riconosciute anche come CAS.

Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita, presentandone una ulteriore copia alla **Delegazione** Provinciale o Distrettuale della F.I.G.C..

I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.

B - “CARTA ASSICURATIVA FIGC”

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i **5 anni** anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti, iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a “Centri Calcistici di Base”. Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l’assicurazione “Piccoli Amici”.

Per il rilascio della carta assicurativa FIGC deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, il modulo di richiesta e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo **“Sportello Unico”** costituito presso la **Delegazione Provinciale e Distrettuale della L.N.D..**

Annullamento della carta assicurativa FIGC

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediato annullamento presentando **allo Sportello Unico emittente** una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello.

1.2.2 “Giovani”:**Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale “Giovanissimi ed Allievi”****“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”:**

previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”:

previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati .

Le Società garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione Provinciale e Distrettuale della LND.

1.3. STAMPATI SETTORE GIOVANILE

CATEGORIA	COSTO VENDITA	SALDO VIDIMAZIONE	TOTALE
Pulcini – Esordienti (verdi)	€2,00	€4,50	€ 6,50
Giovanissimi – Allievi (gialle)	€2,00	€9,50	€11,50
Piccoli Amici (bianche)	€2,00	---	€ 2,00
Tessere Impersonali	€4,00	---	€ 4,00
Assicurazione Obbligatoria Dirigenti	€4,50	---	€ 4,50

2. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2° GRADO

Il Giudice Sportivo di 2° grado, **Sig. Antonio SATTA**, assistito dai Sostituti GG.SS. di 2° grado, **Cav. Gerardo VIOLA** e **Sig. Ivan ARGIOLOS**, nella seduta del 29 Giugno 2007 ha adottato i seguenti provvedimenti:

RECLAMO del Sig. CAOCCI Luca, allenatore della Soc. VIRTUS OLBIA, avverso la delibera del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n.39 pubblicato il 17.5.2007 a cura del Comitato Locale di Tempio S.G.S. –

Con rituale reclamo, inoltrato il 26.5.2007, il Sig. CAOCCI Luca, allenatore della Società Virtus Olbia, impugna la delibera richiamata in intestazione, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Tempio, irrogando sanzioni in capo ad altri soggetti, ne aveva disposto la squalifica fino al 31.12.2007. Era accaduto infatti che, relativamente alla gara **Virtus Olbia/ Cuccureddu** disputata del 6.5.2007 nel quadro del Torneo "Fair Play" riservato alla categoria Esordienti, un dirigente della Società Cuccureddu, incaricato della direzione della stessa nella forma dell'**autoarbitraggio**, avesse nel suo rapporto attribuito a tesserati, calciatori e sostenitori avversari comportamenti, per come rappresentati, di scorrettezza estrema, tali da giustificare i pesanti provvedimenti di cui sopra.

Nel conseguente reclamo, pregevole per struttura e argomentazioni, e nella successiva audizione personale l'allenatore Caocci preliminarmente eccepisce la nullità del rapporto, in quanto sottoscritto dal solo dirigente arbitro in difformità dalla previsione della doppia firma (come da C.U. n.1 lett. d) del punto 4 del S.G.S. Nazionale), mentre, nel merito, rimarcato lo spirito di sportività mostrato nell'occasione dalla Virtus Olbia con la rinuncia alla direzione della gara ad essa spettante quale Società ospitante, fornisce una versione dei fatti di segno diametralmente opposto; conclude per l'annullamento della sanzione o, in subordine, per la consistente riduzione di essa.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il reclamo è personale, pertanto solo i fatti direttamente riferibili all'allenatore Caocci possono costituire oggetto del procedimento; tutto il resto ha avuto definitiva valutazione e sanzione. Essi possono essere sintetizzati, come da rapporto di gara, nel seguente modo: istigazione di due giovani calciatori a disturbare antisportivamente da dietro la porta il portiere avversario; ingresso in campo con altri allo scopo di irridere, ingiuriare e provocare con intendimenti violenti il dirigente arbitro. Tali comportamenti appaiono indubitabilmente di elevatissima gravità e meritevoli, se provati, della severità mostrata dal primo Giudice. Ma il punto nodale, che orienta e condiziona l'intero procedimento, è costituito, prima ancora della individuazione di eventuali vizi dello specifico che qui occupa, dalla qualificazione, quanto a natura, efficacia e forza probatoria, del dirigente societario con funzioni di arbitro e del suo rapporto di gara.

In proposito è parere di chi scrive che il privilegio probatorio, accordato in via generale al referto arbitrale, costituisca, in quanto comunque limitativo dei diritti della difesa, strumento processuale di natura straordinaria e perciò da utilizzare nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti da norme di rango regolamentare (cioè da norme emanate dall'organo, il Consiglio Federale, titolare di tale potestà normativa). Il privilegio fonda la sua ragion d'essere nelle specifiche esigenze del procedimento disciplinare sportivo e trova temperamento, per la sua potenziale iniquità, nel profilo di terzietà e di imparzialità che distingue, per l'investitura istituzionale, la figura dell'arbitro federale. Tutto questo non è dato ravvisare nell'istituto dell'autoarbitraggio; esso nasce, sia pure per finalità di ragguardevole spessore etico-sportivo, da una disposizione interna del Settore, non accompagnata, però, da sicure forme di garanzia e di tutela in ordine alla terzietà ed alla imparzialità. Pertanto la figura del dirigente arbitro non può essere equiparata all'arbitro federale, come pure il referto di questo deve essere qualitativamente distinto dal rapporto di gara di quello; ad esso, in conseguenza, non possono essere estesi i privilegi e l'efficacia del primo, tanto più se detto rapporto risulti manchevole del requisito essenziale della controfirma (tra l'altro non per il rifiuto della parte obbligata, ma per il volontario posticipo della redazione del documento). In un quadro siffatto non pare azzardato affermare che quanto asserito nel rapporto del dirigente arbitro (aldilà del dato tecnico sportivo) equivalga, sul piano disciplinare, a quanto sostenuto in contrario e in difesa da eventuale controparte; in ogni caso è da escludere che su una base di così incerta natura possa adottarsi un provvedimento sanzionatorio di lunga durata. Poiché, però, negli stessi interventi di difesa vengono ammesse forme, sia pure attenuate, di contestazione dell'operato del dirigente arbitro, l'allenatore Caocci Luca appare meritevole di censura e di sanzione, la quale, per le considerazioni fin qui svolte, deve essere, in parziale accoglimento del reclamo, ridimensionata. Per questi motivi così si provvede:

squalifica fino al 15 luglio 2007 all'allenatore CAOCCI Luca (Virtus Olbia).

Si esonera dall'addebito della tassa di reclamo non versata.

Il Segretario
Paolo PEDRONI

Il Delegato Provinciale
Tino CARTA

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO IN TEMPIO IL 23 AGOSTO 2007